

*Originale
Urgente
oggi
3/6/06*

AVVOCATO Giuseppe Placidi
Patrocinante in Cassazione
Piazza Cavour, 3 - Roma

*Avv. Placidi
1 copia ~~autentica~~ autentica
urgente
datato: 1x 21.69
8/6/06 g*



DELEGA

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Istanza ex art. 23, comma 3 del codice civile

Il sottoscritto Roberto Vitanza, delega e conferisce mandato all'avv. Giuseppe Placidi del foro di Roma per rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e negli altri eventuali e successivi gradi, con ogni ampia facoltà di legge. Elegge domicilio presso il suo studio sito in Roma, Piazza Cavour, 3 Roma, 5 giugno 2006-06

E' autentica
Avv. Giuseppe Placidi

Il sottoscritto difensore di Roberto Vitanza, nato a [redacted] cod. fisc. VTN RRT 55C 23 H50 1P, ivi residente in [redacted] [redacted] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avvocato Giuseppe Placidi del foro di Roma, sito in questa Piazza Cavour, 3, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente atto, espone :

Premesso

Che l'attuale ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di vice questore aggiunto, presta servizio presso la Questura di Roma quale dirigente del commissariato di P.S. "Flaminio Nuovo", è iscritto (all.1) al Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (in seguito SIULP); che in data 22 maggio 2006 la Segreteria provinciale di Roma del SIULP si riuniva e deliberava (all.2) di procedere, nei giorni 15 e 16 giugno 2006 alla celebrazione del 6° congresso provinciale per il rinnovo delle cariche statutarie; che avverso tale delibera e gli atti ad essa conseguenti è stata avanzata, dall'attuale ricorrente, per i motivi meglio nell'atto specificati, da intendersi in questa sede integralmente trascritti, citazione in giudizio, notificata in

*Le 21
l'atto di istanza
fisse l'obbligo
del 13.6.06
ore 10.00
concluso
termine per le
noti fra cui
al 12.6.06
Si autorizza
le not. fra e
mezzo fax da
studio
A. E. v. P. D.*

Piazza Cavour, 3 • 00193 Roma • Tel. 06.6832876 • 06.6868081 • Fax 06.6868895

data 5 giugno 2006 con iscrizione a ruolo della causa in data odierna, avverso la Segreteria provinciale del SIULP di Roma per l'annullamento della delibera perchè alcune determinazioni al riguardo assunte e contenute nel verbale allegato sono, all'evidenza, contrarie allo statuto del SIULP, così come approvato dal 5° congresso nazionale tenutosi a Chianciano Terme dal 10 al 13 dicembre 2001 (all.3) e del regolamento per la celebrazione del 6° congresso approvato dal Direttivo nazionale del SIULP in data 8-9 marzo 2006 (all.3).

Inoltre, il ricorso presentato al Segretario provinciale generale del SIULP di Roma per contestare ed annullare le operazioni elettorali in alcuni posti di lavoro, meglio descritti e motivati nell'atto di citazione, da intendersi anche in questo caso integralmente riportati e trascritti, non è stato, dallo stesso segretario accettato(all.4).

In particolare l'attuale ricorrente ribadisce che :

L'art.9 del citato regolamento prevede che il congresso elegga, tra l'altro, la commissione elettorale i cui compiti ed i cui componenti sono determinati dal successivo articolo 12, ove è scritto che la commissione ha il compito preliminare di :

1. ricevere le liste elettorali;
2. controllarne la regolarità;
3. predisporre il materiale relativo alla votazione;
4. esaminare e decidere su tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione degli organi statutari.

Tali attività, prodromiche ad ogni espressione di voto, devono necessariamente essere espletate per garantire l'assoluta imparzialità e la

dovuta trasparenza delle successive attività di scelta dei candidati da parte degli associati.

Non solo. L'importanza che la necessaria obiettività dell'intera procedura preliminare alla votazione assume nella dinamica congressuale emerge altresì dal fatto che lo stesso articolo 12 del regolamento individua ben quattro diverse commissioni elettorali funzionali ai diversi momenti congressuali (assemblee congressuali, congressi provinciali, congressi regionali, congresso nazionale), l'ultima composta da cinque delegati, mentre le altre tre da due. Ebbene tale scelta implica, per le tre commissioni elettorali paritetiche, necessariamente, che ogni scelta, ogni determinazione deve essere condivisa dai componenti la citata commissione, proprio perché è necessario ed irrinunciabile che le regole presupposte all'espletamento dei congressi siano regole condivise tra le diverse idealità del SIULP dialetticamente contrapposte.

Ebbene malgrado che, nella ricordata riunione della Segreteria provinciale, sia stata richiesta e verbalizzata la necessità di una preventiva costituzione della commissione elettorale, la Segreteria provinciale, a maggioranza, nel respingere l'istanza, testualmente afferma: *"...ritengono, invece, che la stessa non sia prevista, nella formula sostenuta dal componente di Segreteria proponente Massimiliano Valdannini, asserendo altresì, che la medesima normativa sia applicabile solo in sede di celebrazione di Congresso Provinciale e che comunque, per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nei luoghi di lavoro, sarà la Segreteria Provinciale ad esprimersi in merito"*.

Tale assunto in primo luogo elude le prioritarie esigenze poste dal regolamento e relative alle esigenze di predisporre la necessaria attività

prodromica alle votazioni, in secondo luogo sottrae alla commissione elettorale il previsto potere e dovere di decidere su tutte le vertenze riguardanti le votazioni, attribuendo arbitrariamente tale potestà alla Segreteria provinciale, quando nessuna norma statutaria o regolamentare prevede una tale ipotesi, anzi, come detto, la disciplina normativa è di segno completamente opposto.

La riportata determinazione di segreteria costituisce quindi una palese violazione del regolamento in grado di alterare i risultati elettorali in quanto tutte le attività strumentali e contestuali alle votazioni sono assunte dallo stesso Organo che ha un primario interesse all'esito della votazione e le cui determinazioni, a differenza di quelle della commissione elettorale, sono assunte a maggioranza.

A sostegno e conforto della tesi appena riportata si deve altresì rappresentare, come detto, che numerose irregolarità e palesi illegittimità, già meglio descritti nell'atto di citazione, nel corso della celebrazione dei congressi di base che di seguito si riportano :

1. COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA;
2. ISPettorato VIMINALE;
3. REPARTO VOLANTI;
4. COMMISSARIATO APPIO;
5. COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE;
6. NUCLEO COMANDO;
7. AUTOCENTRO;
8. SEZIONE DI POLIZIA STRADALE DI CIVITAVECCHIA;
9. UFFICIO COORDINAMENTO FORZE DI POLIZIA;
10. COMMISSARIATO TUSCOLANO.

Ed altri reparti di cui si riserva di riferire.

La Segreteria provinciale ha poi, sempre a maggioranza, sostenuto *"...concordemente allo Statuto del SIULP ed al Regolamento congressuale...come criterio di esclusione dalle candidature a rappresentante di base e/o delegato al VI congresso provinciale del SIULP, la doppia iscrizione ad un altro sindacato di Polizia o l'appartenenza, a qualsiasi titolo, ad un partito politico"*.

Anche il presente assunto è frutto di una alterata immaginazione dell'Organo esecutivo non menzionando, né il regolamento, né lo Statuto alcuna esclusione dall'elettorale passivo degli associati che siano anche iscritti ad altri sindacati di polizia ovvero a partiti politici.

In realtà l'art. 29 dello Statuto prevede specificamente alcune ipotesi di incompatibilità assolutamente estranee a quelle riportate ed assunte dalla Segreteria provinciale e che, in quanto eccezione al generale principio di partecipazione, devono essere di stretta interpretazione con esclusione di qualsivoglia estensione analogica delle ipotesi ivi formulate.

In particolare la norma citata prevede un'incompatibilità tra le cariche esecutive, direttive, organizzative, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale con l'acquisizione, da parte dell'associato, di cariche governative ed elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con la candidatura ai suddetti mandati.

Come appare evidente lo Statuto individua ben specificati aspetti di pubbliche responsabilità che comportano una inconciliabilità con la direzione sindacale. Tale evenienza, quindi, determina non già generiche ed

indiscriminate incompatibilità nei confronti degli associati che non hanno compiti di vertice nell'organizzazione sindacale, ma concentra una preclusione inibitoria esclusivamente nei confronti di coloro che rappresentano l'organizzazione sindacale ovvero la sua dinamica di controllo interno. Non vi è traccia di una incompatibilità collegata alla iscrizione dell'associato ad un partito politico che, pertanto, rappresenta una esclusiva e singolare esigenza ed invenzione della Segreteria provinciale di Roma non supportata da alcun contributo normativo statutario o regolamentare. Inoltre e per un'esatta intelligenza della vicenda preme a questo difensore ricordare che l'art. 114 della Legge 121/81 consente agli appartenenti alla Polizia di Stato l'iscrizione ai partiti politici, per cui appare singolare che la Segreteria provinciale di Roma superi, non solo, come detto, la normativa interna, ma sinanche il dettato legislativo prevedendo ed ipotizzando situazioni soggettive di incompatibilità per le candidature di rappresentante di base o delegato al VI congresso in conseguenza dell'appartenenza partitica.

mutatis mutandis il discorso vale con riferimento alle individuate incompatibilità per adesione ad altri sindacati di polizia.

Inoltre in questo caso l'art. 29 citato è chiaro ed incontrovertibile stabilendo unicamente quelle posizioni in cui la pluralità di adesione ai sindacati di polizia coincide con la "direzione" dell'attività sindacale che, quanto tale, comporterebbe situazioni conflittuali di difficile soluzione. Nessuna sanzione invece comporta, la eventuale plurima adesione sindacale, dell'associato per le attività di organizzazione, di garanzia statutaria, di controllo patrimoniale e, a maggior ragione, di delegato o rappresentante di base ai congressi.

Limitare, in contrasto con lo Statuto, il diritto di partecipazione degli associati perché asseritamente incompatibili, costituisce certamente una violazione normativa insanabile che comporta un evidente pregiudizio ad un numero rilevante di associati, tra cui l'attuale ricorrente iscritto alla federazione di Roma del Partito della Rifondazione Comunista, illegittimamente ed arbitrariamente esclusi dalla competizione elettorale così da non poter contribuire alla determinazione democratica degli organi dirigenti del SIULP.

DIRITTO

La vicenda come sopra esposta evidenzia la sussistenza del fumus boni iuris per la violazione delle norme statutarie e regolamentari del SIULP da parte della Segreteria provinciale del SIULP di Roma che ha assunto peculiari determinazioni in grado di influire sensibilmente, anzi di modificare illegittimamente gli esiti del risultato elettorale del VI congresso provinciale fissato per il 15 e 16 giugno 2006, sia con riferimento alle elezioni sui posti di lavoro per l'elezione dei rappresentanti di base, sia, conseguentemente, per tutto il successivo assetto organizzativo determinato dalle operazioni elettorali presupposte realizzate in assenza dell'organo statutariamente previsto a garanzia delle diverse idealità presenti nel SIULP e riconosciute dall'art. 1 dello Statuto.

In altre parole la sistematica violazione ed elusione delle norme di garanzia e la creazione di inesistenti incompatibilità nell'elettorato passivo di un numero rilevante di associati pregiudica in modo significativo ed evidente tutta la successiva attività elettorale determinando un'alterazione del risultato finale.

Il periculum in mora del danno grave ed irreparabile si riscontra proprio dal fatto che tale alterazione organizzativa è in grado di produrre conseguenze giuridiche rilevanti ed illegittime sino alla definizione del merito della vicenda giudiziaria che implicano, a mente della legge 121/81 e delle altre norme di settore, partecipazione e definizione di attività istituzionali dell'organo di governo del sindacato di polizia con maggiore rappresentanza provinciale e nazionale.

Non solo. Il predetto congresso provinciale dovrà poi eleggere i delegati che parteciperanno al congresso nazionale, significando la struttura romana è la più numerosa e consistente per cui il numero dei previsti delegati raggiungerà il numero di circa 45, costituendo 1/5 dell'intero numero dei delegati nazionali, in grado, quindi, di influire sensibilmente sulle successive elezioni degli Organi statutari nazionali e sulla determinazioni delle scelte sindacali nazionali.

Le determinazioni sindacali assunte da organi eletti attraverso la violazione palese delle norme regolamentari e statutarie è attività, pertanto, non reintegrabile, né risarcibile, né altrimenti superabile con una eventuale e positiva, ma successiva, determinazione giurisdizionale.

Per quanto esposto, si intende ottenere, urgentemente e comunque prima dei giorni 15 e 16 giugno 2006, un provvedimento anticipatorio degli effetti della decisione sul merito, per cui si

CHIEDE

Che l'ill.mo Tribunale civile di Roma, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, c.c., in anticipazione degli effetti della domanda di merito proposta, constatato il buon diritto dell'odierno ricorrente, nonché l'imminenza e la irreparabilità del danno che la determinazione assunta, in data 22 maggio

2006, dalla Segreteria provinciale del SIULP di Roma, con sede in Roma alla Via di S.Vitale, 1 c/o la Questura di Roma, ha prodotto e produrrà, voglia sospendere l'efficacia della delibera in epigrafe riportata e statuire e provvedere su quant'altro opportuno.

Con vittoria di spese e compensi.

Salvis iuribus *il presente ricorso ha valore inderogabile*

Si allega :

1. tessera per l'anno 2006 del SIULP intestata a Roberto Vitanza;
2. deliberazione della Segreteria provinciale del SIULP di Roma del 22 maggio 2006;
3. Statuto e Regolamento del SIULP.
4. ricorso presentato al Segretario generale provinciale.



Si dichiara ai sensi dell'art. 14 del DPR 115/2002 che il valore della causa è indeterminabile v-

Roma, 5 giugno 2006

Avvocato Giuseppe Placidi

Giuseppe Placidi

TRIB. ORD. DI ROMA RUOLO GEN. CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 6 GIU 2006
IL CANCELLIERE

0 1 05 207812 506 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze

generale

tributaria

000175319

00089459

0001-000710

000080000

09/06/2006 08:10:37

0002288001999735

000190001

MARKA DA BOLLO

€ 21,69

Finanza ex art.23 (SIULP).doc - Dott. M.T.


RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come innanzi (Avv. Giuseppe Placidi) il sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. della Corte di Appello di
Roma ho notificato quanto precede:

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA DEL
S.I.U.L.P. in persona del suo legale rappresentante, Segretario
Provinciale Generale *pro tempore*, domiciliato presso la sede di Roma,
via di San Vitale nr.15, ivi consegnandone copia a mani di

Alessandro Turchi
segretario provinciale
T. Q.
Roma 09/06/2006

Claudio Marucci
Ufficiale Giudiziario



02
Gur



TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA

Primo Ufficio Copie - AUTENTICHE

Copia conforme all'originale che si rilascia a ri-

chiesta dell'Avv. *GIUSEPPE PLACIDI*...

Roma, il **9 GIU. 2006**



IL CANCELLIERE
Angela Maria Laurita

*Copia
Ufficio*

- 13233

- 13233

- 13233

11 N. _____
Cron. Ric.

3 - 610 2006

TASSE ESSENTIALI IN ABBONAMENTO PER AL RICEVITORE

Edic. mensil. € 30
 Transf. Mon. € 30
 Spazio € 30
 Totale € _____
 Postali € _____
 Totale Gen. € _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

URGENZIE

URGENZIE